

**DELIBERA N. 18/26/CONS**

**RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALENTE ATTENDIBILE  
PER FAPAV AI SENSI DELL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI  
DIGITALI (DSA)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 28 gennaio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, “Regolamento sui Servizi Digitali” o “Regolamento DSA”), e in particolare l'articolo 22;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito, “Decreto”), e in particolare l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 283/24/CONS, del 24 luglio 2024, recante *“Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalante attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA)”* (in seguito, anche *“Regolamento di Procedura”*);

RILEVATO che in data 11 novembre 2025 (prott. Agcom nn. 0288330 e 0288331), la

Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (d'ora in avanti anche "FAPAV" o "la Federazione") – un'associazione senza scopo di lucro avente come obiettivo la tutela della proprietà intellettuale, dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché, più in generale, la lotta a tutte le forme di illecita duplicazione di opere cinematografiche, audiovisive e sportive, con finalità di tutela dei propri associati e dell'intero settore – ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA;

RILEVATO che con nota del 9 dicembre 2025 (prot. Agcom n. 0316565), gli uffici dell'Autorità hanno richiesto a FAPAV, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento di Procedura, di fornire delle informazioni integrative all'istanza, necessarie per lo svolgimento delle attività di valutazione da parte dell'Autorità;

RILEVATO che con la nota dell'8 gennaio 2026 (prot. Agcom n. 0004394) FAPAV ha dato riscontro alla richiesta su menzionata;

CONSIDERATO che ad esito della sospensione per complessivi 30 giorni dei termini di conclusione del procedimento determinata, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Regolamento di Procedura, dalla summenzionata richiesta di informazioni il termine finale del procedimento, originariamente fissato al 10 gennaio 2026, risulta cadere al 9 febbraio 2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. L'istanza e l'ente richiedente**

FAPAV, avente sede legale in Roma, viale Regina Margherita nr. 286, partita IVA n. 97056610583, ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA.

Nell'istanza presentata, FAPAV dichiara di agire, nelle sue attività di rilevamento, identificazione e notifica alle piattaforme *online* di contenuti illegali, per conto dei suoi associati, ossia aziende, nazionali ed internazionali, che operano nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi, multimediali e sportivi. In quest'ambito, i contenuti in oggetto spesso generano il loro massimo valore nei primi minuti della distribuzione e pertanto i titolari di tali risultano essere particolarmente danneggiati dalla illecita presenza di tali contenuti *online* con una tempistica ravvicinata a quella della distribuzione sui canali legali.

FAPAV richiede la qualifica di segnalatore attendibile con riferimento alle aree di competenza relative indicate alle lettere b) d) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente i) violazioni della protezione dei dati, della *privacy*; ii) violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali iii) truffe e/o frodi.

## **2. L'attività istruttoria svolta sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA**

In via preliminare, appare necessario sottolineare che l'art. 22 del DSA prevede

l'attribuzione della qualifica di segnalatore attendibile in capo a quei soggetti che agiscono entro un ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'art.16 del medesimo Regolamento DSA, per la presentazione di segnalazioni a cui i fornitori di piattaforme *online* devono garantire che sia data priorità e che siano trattate e decise senza indebito ritardo.

In particolare, secondo quanto previsto all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA (enfasi aggiunta):

*“2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:*

*a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;*

*b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;*

*c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”.*

Si procede pertanto ad illustrare l'evidenza prodotta da FAPAV con riferimento ai criteri di capacità e competenza, di indipendenza dai fornitori di piattaforme *online* e di possibilità di svolgere l'attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, in continuità con il lessico adottato nel documento allegato 1 al Regolamento di procedura, recante “*Modalità Operative per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del DSA*” (d'ora in avanti, “Documento Operativo”), verrà denominato sinteticamente con l'espressione “qualità delle segnalazioni”.

### **2.1. Valutazione del requisito di capacità e competenza**

FAPAV ha dimostrato, attraverso la produzione della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento istruttorio avviato con la presentazione dell'istanza per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, di aver maturato una significativa esperienza con riguardo alle attività di rilevamento, identificazione e notifica alle piattaforme *online* di contenuti illegali. A partire dall'anno 2012, la Federazione ha infatti portato avanti in maniera continuativa attività di individuazione, identificazione e segnalazione di contenuti illeciti, in attuazione delle finalità statutarie di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme poste a tutela del diritto d'autore e della proprietà intellettuale.

Tale attività, inizialmente intrapresa mediante l'assunzione di una prima risorsa dedicata, è stata progressivamente potenziata attraverso ulteriori inserimenti di personale qualificato, che al momento ammonta a 4 risorse operative. In conformità agli scopi di cui all'art. 3 dello Statuto, la Federazione intrattiene da anni rapporti strutturati con le principali piattaforme *online*, anche mediante l'attivazione di canali diretti di segnalazione, e si avvale di strumenti tecnologici specificamente commissionati per l'individuazione e la segnalazione di contenuti illeciti, al fine di garantire un'efficace tutela dei diritti dei propri membri.

La Federazione ha dimostrato di disporre, anche facendo riferimento alle risorse umane dei propri associati e quindi dei detentori di diritti, di risorse umane qualificate ed in possesso di competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle attività di individuazione, identificazione e segnalazione di contenuti illeciti negli ambiti di competenza per i quali ha formulato l'istanza. Inoltre, FAPAV ha dichiarato che il proprio personale partecipa periodicamente, anche a livello internazionale, a programmi di formazione di alta specializzazione in ambito tecnologico e giuridico, con l'obiettivo di garantire *standard* operativi rigorosi e metodologie conformi alle migliori pratiche del settore.

A titolo esemplificativo, nel corso dell'ultimo trimestre la Federazione ha avviato un percorso di aggiornamento professionale per i dipendenti recentemente assunti e attualmente impegnati nelle attività di analisi e segnalazione. Il personale ha partecipato ad alcuni corsi di formazione e aggiornamento professionale, a titolo di esempio, si riporta il corso “CIFI – *Certified Information Forensics Investigator*”, promosso da IISFA (*International Information Systems Forensics Association*), realtà di riferimento nel campo della *digital forensics* e della sicurezza informatica).

A seguito della richiesta istruttoria di ulteriori informazioni, FAPAV ha dimostrato la propria partecipazione a programmi volontari di segnalazione promossi dalle principali piattaforme *online*, nell'ambito dei quali opera attivamente per l'individuazione, l'identificazione e la segnalazione di contenuti illeciti, avvalendosi di strumenti tecnologici dedicati e di canali diretti di interlocuzione con gli operatori del settore.

In particolare, FAPAV ha dichiarato di partecipare già dal 2012 ad un programma volontario della piattaforma *online* YouTube, originariamente denominato “*Content Verification Program*”, poi sostituito nel 2025 da un programma più avanzato denominato *Enterprise Copyright Match Tool*”, il quale ha introdotto funzionalità avanzate aggiornate per la protezione dei contenuti. A fronte di una specifica richiesta di informazioni, FAPAV ha dichiarato di aver ottenuto, nell'ambito dei menzionati programmi volontari, dal 2012 ad oggi, la rimozione di circa 45.000 video su YouTube, con una media di oltre 3.000 video all'anno. L'attività di segnalazione svolta all'interno di detti programmi implementati dalla piattaforma YouTube è risultata essere, secondo i dati forniti dalla Federazione, molto accurata, in quanto la percentuale di rimozione è risultata essere complessivamente prossima al 100%, con rarissimi casi di mancata rimozione motivati dall'utilizzo dello strumento giuridico della “contro-notifica” previsto specificatamente dal diritto statunitense.

Anche dal punto di vista della dotazione tecnologica e digitale, FAPAV ha fornito evidenza di disporre di una infrastruttura tecnologica avanzata e di strumenti specificamente dedicati, come più estesamente descritto al successivo par. 2.3.

Nel complesso, dall'evidenza fornita dalla Federazione è emerso come quest'ultima abbia maturato una significativa esperienza nell'attività di segnalazione - anche attraverso la partecipazione attiva a programmi volontari di segnalazione delle singole piattaforme - e di disporre di adeguate risorse umane e tecnologiche.

Pertanto, sulla base delle evidenze fornite, FAPAV risulta soddisfare il requisito

relativo alla disponibilità di adeguate capacità e competenze ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali negli ambiti di competenza indicate alle lettere b) d) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente: i) violazioni della protezione dei dati, della *privacy*; ii) violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali iii) truffe e/o frodi.

## **2.2. Valutazione del requisito di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online**

FAPAV ha fornito una serie di documenti relativi alla struttura societaria e alla composizione degli organi decisionali dell'ente, nonché documentazione relativa al bilancio della Federazione. Da detti documenti non risultano collegamenti diretti degli associati, con piattaforme digitali o altre imprese del settore. Inoltre, le fonti di finanziamento della Federazione sono da ricondursi interamente alle quote versate volontariamente dai singoli associati.

Con riferimento alla richiesta di ulteriori informazioni, inoltre, in sede di integrazione FAPAV ha dimostrato che il proprio Codice Etico risponde ai requisiti previsti dall'art. 22, paragrafo 2, lett. b) del DSA, in quanto contiene disposizioni volte a prevenire e gestire situazioni di conflitto di interesse con le piattaforme *online*, garantendo l'imparzialità e l'indipendenza dell'attività di segnalazione. A supporto di tale requisito, oltre all'autodichiarazione del Presidente, sono state presentate le dichiarazioni di indipendenza dalle piattaforme *online* da parte del personale direttamente coinvolto nelle attività di segnalazione e rimozione dei contenuti illeciti.

Pertanto, con riferimento agli associati e alle strutture decisionali della Federazione, dall'evidenza prodotta le decisioni di segnalazione dell'ente non risultano influenzate dai fornitori di piattaforme *online*, né con riferimento alla possibile insorgenza di conflitti di interesse, né con riferimento alla presenza di condizionamenti di tipo finanziario.

Conseguentemente, alla luce delle evidenze fornite, FAPAV risulta soddisfare il requisito relativo all'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme *online* nello svolgimento delle attività di segnalazione.

## **2.3. Valutazione del requisito di qualità dell'attività di segnalazione**

Dal punto di vista della dimostrazione del possesso del requisito della diligenza nello svolgimento dell'attività di segnalazione, FAPAV ha prodotto un'adeguata documentazione con riferimento alla consistenza e alla qualità delle risorse umane impiegate, che come già anticipato, ricevono adeguata e costante formazione.

Con riferimento ai requisiti di accuratezza e oggettività dell'attività di segnalazione, la Federazione ha descritto le modalità di utilizzo, per la segnalazione degli illeciti, di un approccio strutturato che combina tecnologie avanzate e competenze umane qualificate, garantendo segnalazioni accurate e fondate. L'attività si sviluppa attraverso un monitoraggio costante delle principali piattaforme digitali, dei motori di ricerca e dei siti notoriamente associati alla distribuzione illecita di opere, utilizzando *software* dedicati in grado di

effettuare ricerche mirate, anche tramite parole chiave. A questa attività si affiancano le segnalazioni provenienti dagli associati, creando un sistema integrato di rilevazione.

Ogni contenuto individuato viene sottoposto a una verifica manuale da parte di operatori specializzati, che ne accertano l'effettiva illiceità, anche coinvolgendo il titolare dei diritti nei casi dubbi. Questa fase di identificazione è essenziale per garantire la correttezza delle segnalazioni e la loro conformità alle norme applicabili. Una volta confermata la violazione, il caso viene documentato con tutti gli elementi necessari, assicurando tracciabilità e completezza delle informazioni.

La segnalazione alle piattaforme avviene esclusivamente attraverso i canali ufficiali previsti dalle *policy* dei prestatori di servizi, che possono includere moduli *online*, indirizzi dedicati o strumenti riservati ai titolari dei diritti. Questo processo, che integra automazione e supervisione umana, consente di ridurre al minimo il rischio di errori e di garantire segnalazioni tempestive, proporzionate e pienamente conformi agli *standard* richiesti.

Nell'ambito della richiesta di informazioni è stato peraltro chiesto alla Federazione di fornire una dettagliata descrizione degli strumenti tecnologici, denominati Paladin e Sentinel, utilizzati per lo svolgimento delle attività di verifica e segnalazione dei contenuti illegali. FAPAV ha riscontrato la richiesta precisando che il software Sentinel è uno strumento di monitoraggio automatizzato che effettua scansioni sistematiche di siti web e piattaforme già individuate come potenzialmente in violazione del diritto d'autore. Grazie a ricerche basate su parole chiave, Sentinel individua infatti i contenuti illeciti riferibili agli Associati FAPAV. D'altro canto, il software Paladin è una piattaforma che automatizza la richiesta di rimozione tramite invio specifiche notifiche e monitora il risultato di tale richiesta verificando l'avvenuto *takedown*. Più in generale, Paladin permette di dare tracciabilità completa delle operazioni di notifica e *takedown*, permettendo anche la produzione di statistiche e reportistica specifica, in modo da garantire un adeguato monitoraggio ed un controllo di qualità sull'insieme delle attività di segnalazione.

CONSIDERATO che tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della qualifica del segnalatore attendibile, occorre includere quanto affermato nel considerando n. 61 del Regolamento DSA, il quale recita che *“Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.”* (enfasi aggiunta);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di tenere conto, ai fini del rilascio della qualifica, di quanto statuito nelle premesse del Regolamento, apprezzando il valore aggiunto che il riconoscimento della qualifica al singolo ente richiedente potrebbe portare al meccanismo previsto dall'art. 22;

RITENUTO pertanto che FAPAV ha dimostrato di poter fornire, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento DSA, un valore aggiunto al meccanismo descritto



dall'art. 22 del DSA, contribuendo a svolgere efficacemente l'attività di segnalazione grazie anche alla capacità di operare in modo efficace e coordinato, contribuendo efficacemente alla rimozione tempestiva dei contenuti illegali;

RITENUTO pertanto, alla luce degli elementi forniti, che FAPAV ha dimostrato di soddisfare i tre requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA, con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere b) d) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente: i) violazioni della protezione dei dati, della privacy; ii) violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali; iii) truffe e/o frodi.

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 3 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'art. 8 del Regolamento di Procedura, i segnalatori attendibili predispongono una volta all'anno una relazione facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento DSA, e che tale relazione include altresì una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 7 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di Procedura, l'Autorità è competente a riesaminare, d'ufficio o su segnalazione, il perdurare dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA in capo alla Federazione e ciò anche in caso di adozione, da parte della Commissione Europea, degli orientamenti previsti dall'articolo 22, paragrafo 8;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

Ai sensi dell'articolo 22 della Regolamento DSA e in conformità alle procedure di cui al Regolamento di Procedura approvato con delibera n. 283/24/CONS, alla Federazione Tutela Industrie Contenuti Audiovisivi e Multimediali "FAPAV" è riconosciuta, per una durata pari a 3 anni, la qualifica di segnalatore attendibile relativamente ai seguenti ambiti di competenza identificati nell'allegato 2 al Regolamento di Procedura:

*b) Violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale;*

*d) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali;*

*j) Truffe e/o frodi.*

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità e notificato alla FAPAV.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 28 gennaio 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella